

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ABBREVIAZIONI

Codice dei contratti: decreto legislativo 19 aprile 2006, n. 50, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.

Azienda: ATS - Azienda Tutela della Salute Sardegna * (ASSL di Sassari, ASSL di Olbia, ASSL di Nuoro, ASSL di Lanusei, ASSL di Oristano, ASSL di Sanluri, ASSL di Carbonia, ASSL di Cagliari), AOU Sassari, AOU Cagliari, AO Brotzu e AREUS - non ancora costituita;

Appaltatore, Aggiudicatario: il soggetto giuridico cui è aggiudicato l'appalto

Offerente: il soggetto che presenta offerta relativamente all'appalto di che trattasi

S.A.: stazione appaltante, quindi ATS - Azienda Tutela della Salute Sardegna -

CSA: Capitolato Speciale d'appalto

CGA: il Capitolato generale d'appalto per le gare in unione d'acquisto

INDICE

Premessa - Suddivisione in lotti

1. Oggetto dell'appalto e tempi di svolgimento del servizio
2. Durata e decorrenza dell'incarico - opzione di proroga
3. Organizzazione del servizio
4. Oneri ed obblighi delle parti
5. Gratuità del servizio per le Aziende

- 6. Importo stimato dell'appalto**
- 7. Attività di affiancamento fine servizio – passaggio di portafoglio**
- 8. Pagamento premi assicurativi**
- 9. Polizza assicurativa**
- 10. Responsabilità del Broker**
- 11. Obblighi di riservatezza e segretezza**
- 12. Risoluzione del contratto – penali**
- 13. Divieto di Subappalto e cessione del contratto**
- 14. Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni**
- 15. Osservanza delle leggi, disposizioni generali e rinvii**
- 16. Disposizioni particolari**
- 17. Controversie**
- 18. Patto d'integrità**

PREMESSA

In data 1/01/2017, in attuazione della L.R. n. 17/16 è stata istituita l'ATS Sardegna a seguito di un processo di fusione per incorporazione nel quale Azienda Asl 1 Sassari ha incorporato le altre 7 AASSLL preesistenti. In forza di tale processo dovranno essere adottati ulteriori atti organizzativi, primo tra tutti l'atto aziendale; pertanto, gli attuali assetti dell'ATS potrebbero subire modificazioni e le esigenze potrebbero essere diverse da quelle conosciute al momento dell'indizione della procedura o al momento dell'aggiudicazione (le regole per il regime transitorio sono previste nella legge regionale 17/2016).

Tanto premesso, la presente procedura è gestita in Unione d'acquisto tra ATS (che comprende come detto le precedenti 8 AASSLL, ora Aree Socio Sanitarie Locali, prive di individualità giuridica) e le altre Aziende mandanti: AOU Sassari, AOU Cagliari, AO Brotzu, unitamente all'Azienda regionale

dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) - prevista dalla L.R. 17/2016 ma non ancora istituita – in esecuzione della DGR Regione Sardegna n.6/25 del 31.01.2017 con la quale è stato dato mandato alla predetta ATS di espletare la gara unica regionale per il servizio di brokeraggio e assicurazione per la responsabilità civile RCT/RCO.

L'appalto è suddiviso in quattro lotti:

- lotto 1: Servizio di brokeraggio assicurativo da espletarsi presso la ATS Sardegna;
- lotto 2: Servizio di brokeraggio assicurativo da espletarsi presso la AOU Sassari;
- lotto 3: Servizio di brokeraggio assicurativo da espletarsi presso la AOU Cagliari;
- lotto 4: Servizio di brokeraggio assicurativo da espletarsi presso la AO Brotzu;

Al fine di favorire la concorrenza e la partecipazione da parte delle Microimprese, piccole e medie imprese, al singolo offerente non potranno essere aggiudicati più di due lotti, salvo che ciò non comporti il verificarsi di lotti deserti o non aggiudicabili.

Non saranno computati nel numero di lotti massimi aggiudicabili i lotti in relazione ai quali sia stata presentata una sola offerta.

Qualora il singolo offerente si classifichi al primo posto nella graduatoria di merito per un numero di lotti superiore al numero massimo aggiudicabile (due), si procederà all'aggiudicazione dei due lotti di maggior valore economico.

Ai fini delle limitazioni sul numero dei lotti aggiudicabili si considera aggiudicato ad un unico offerente il lotto anche nell'ipotesi in cui l'offerente si presenti in composizione multipla (ad es. RTI ecc.) qualora la percentuale di appalto a suo carico sia superiore al 10 per cento. Lo stesso vale in caso di avvalimento.

Art. 1

Oggetto dell'appalto e tempi di svolgimento del servizio

ATS Sardegna, in qualità di capofila designata con DGR 6/25 DEL 31.1.2017, intende affidare l'incarico del servizio di consulenza e brokeraggio avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività professionale di brokeraggio assicurativo a favore delle Aziende (e per quanto attiene ATS, in favore di tutte le sue articolazioni territoriali di cui sopra) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 209/2005, art. 106 e ss. (cd. Codice delle Assicurazioni) con subentro graduale in alcune di esse in cui il servizio è attualmente coperto.

Detto servizio verrà affidato ad un Broker regolarmente iscritto nel registro di cui all'art. 109 D. Lgs. 209/2005 nonché in possesso dei requisiti di cui all'agli art. 107 e s. D. Lgs. citato.

In particolare il broker sarà tenuto all'espletamento delle attività di seguito indicate a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ogni qualvolta occorra, redazione, in collaborazione con il coordinatore/referente d'area tematica, dei capitolati speciali d'appalto per la copertura dei rischi che le Aziende intendessero assicurare, strutturati ed ottimizzati in base alle reali necessità delle stesse, al miglior rapporto costi - benefici e alle caratteristiche del mercato assicurativo. In particolare la redazione dei capitolati dovrà essere preceduta dall'attività di:
 - 1) Ricognizione analisi e identificazione dei rischi cui le Aziende sono esposte, ponendo particolare attenzione a eventuali obblighi (ad esempio previsti da CCNL) di copertura assicurativa;

- 2) ove rilevante, valorizzazione dei beni ai fini assicurativi;
- 3) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo futuro completo e personalizzato, anche allo scopo di assicurare continuità nella copertura assicurativa e una garanzia pienamente rispondente alle esigenze aziendali;
- assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle varie fasi delle gare medesime e, se richiesto dall'Azienda, nella valutazione delle offerte pervenute (fornendo una consulenza specialistica in merito quali analisi dei costi, verifiche di congruità, etc.);
 - gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi delle Aziende (ad esempio, controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei, regolazione premi ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, comunicazione - con un preavviso di almeno 30 giorni - dei termini di scadenza delle polizze, dei termini di pagamento dei premi e/o di ogni altro adempimento rimesso alle aziende in forza del contratto di assicurazione), utile nell'esecuzione del rapporto assicurativo relativamente a polizze già in corso alla data di inizio dell'incarico, mettendo a disposizione dell'Azienda ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
 - pagamento dei premi secondo le modalità di cui al successivo art. 8;
 - nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dai contratti in essere, proposta di aggiornamento e/o modifica dei contratti assicurativi stessi in relazione alle esigenze delle Aziende ed alle evoluzioni legislative e regolamentari e/o, eventualmente, in relazione all'analisi e alle novità del mercato assicurativo;
 - verifica del rispetto, da parte delle Compagnie di Assicurazione, degli adempimenti contrattuali con obbligo, in caso di inadempimenti

- e/o ritardi, di intraprendere le azioni di sollecito e quant'altro risulti necessario con obbligo di informare tempestivamente le Aziende al fine di valutare la sussistenza degli estremi del grave inadempimento;
- formazione del personale delle singole Aziende che collabora alla gestione dei contratti assicurativi per la valutazione dell'alea contrattuale quali principalmente (salvo altri) Servizio Affari Generali e Legali, Servizio Provveditorato e Servizio Risk Management negli ambiti di rispettiva competenza;
 - Consulenza e assistenza alle strutture aziendali cui è demandata l'attività di gestione del rischio allo scopo di ridurre la sinistrosità a attuare misure di prevenzione del rischio non meramente reattive ma proattive;
 - partecipazione alla gestione dei Comitati Valutazione Sinistri e delle Unità di Gestione del Rischio e svolgimento delle attività di competenza;
 - monitoraggio nel tempo dei costi delle coperture e relativa valutazione del mantenimento del miglior rapporto costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi acquisiti e/o acquisibili;
 - assistenza nella gestione di tutti i sinistri attivi e passivi con trasmissione di reportistica, a cadenze prestabilite (non inferiori al trimestre e comunque in qualsiasi momento ove richiesto), relative all'andamento del rischio e contenenti aggiornamenti sullo stato dei sinistri, suddivisi per ramo, con specifica indicazione di quelli denunciati, di quelli riservati, liquidati, respinti e senza seguito. L'assistenza di cui sopra dovrà essere assicurata anche per quei sinistri che, ancorché verificatisi in epoca antecedente alla presente procedura, non risultino ancora definiti al momento dell'aggiudicazione dell'incarico;

- consulenza sulla gestione di tutti i sinistri con particolare riguardo a:
1) parere sulla congruità del risarcimento da corrispondere; 2) parere sull'opportunità di liquidare il sinistro;
- assistenza operativa ai servizi competenti nella corretta e tempestiva denuncia dei sinistri nonché nella trattazione e definizione degli stessi, con specifica analisi, ove richiesto, delle criticità del singolo sinistro con eventuale partecipazione a incontri e riunioni volti alla valutazione congiunta di sinistri di particolare complessità. Il broker dovrà in ogni caso partecipare a incontri periodici presso gli uffici aziendali per l'analisi di eventuali posizioni anomale o per la risoluzione di qualunque altro problema connesso all'incarico affidato;
- predisposizione di idonei protocolli e procedure informatiche protette per l'interazione delle informazioni da e per gli uffici competenti dell'Azienda, con oneri di interfacciamento a proprio carico;
- svolgimento dell'attività di consulenza mediante redazione di pareri scritti in merito alle tematiche di tipo assicurativo e aggiornamento costante alla luce delle novità previste nel panorama normativo e giurisprudenziale;
- attività di assistenza alle Aziende nello svolgimento di tutte le attività richieste da altri Enti (Ministero della Salute, RAS, etc.) quali compilazione di modelli, questionari e gestione dei flussi informativi aventi ad oggetto i sinistri anche mediante accessi periodici presso la sede dell'Ente;

Art. 2

Durata e decorrenza dell'incarico - opzione di proroga

La durata dell'appalto è pari ad **anni 4** e decorre dalla stipulazione del contratto; l'Azienda ha facoltà (diritto potestativo) di esercitare opzione di proroga ex art. 106 c. 11 del D.Lgs 50/2016 per ulteriori 180 giorni.

Il contratto sarà risolto di diritto, oltre che nei casi previsti in altre parti del presente Capitolato, nell'ipotesi di cancellazione del Broker dal Registro Unico degli intermediari di cui all'art. 109 D. Lgs. 209/2005.

Art. 3

Organizzazione del servizio

Il broker, per l'espletamento del servizio, dovrà avvalersi di un'organizzazione di mezzi e risorse propri tale da assicurare un costante e rapido collegamento, anche simultaneo, con le Aziende del SSR (e, per ATS con tutte le articolazioni territoriali) anche dietro semplice richiesta telefonica o via mail, con modalità e struttura aventi dimensioni adeguate alla consistenza territoriale delle Aziende, impegnandosi ad attivare prima della stipulazione del contratto una sede operativa in Sardegna.

Il broker dovrà designare un referente per ciascuna Azienda che sarà il responsabile unico del servizio, il quale agirà avvalendosi esclusivamente del proprio personale professionalmente qualificato.

In ogni caso dovrà essere assicurato il rispetto della normativa legislativa e contrattuale di riferimento sia da un punto di vista retributivo che contributivo.

Il numero, i requisiti minimi professionali garantiti per tutta la durata del rapporto contrattuale ed i compiti affidati a ciascuna persona, nonché la struttura organizzativa, dovranno essere indicati in fase gara.

In corso d'appalto è prevista la possibilità di sostituzione di persone incluse nell'organigramma dedicato, a condizione che il broker dimostri che

il sostituto possieda requisiti professionali e d'esperienza non inferiori a quelli della persona sostituita e comunque non inferiori al requisito minimo professionale garantito in fase di offerta. Eventuali modifiche delle mansioni assegnate a ciascuna persona individuata in organigramma dedicato saranno possibili solo previa informazione all'Azienda ed a patto che il Broker dimostri che la modifica non è peggiorativa del servizio reso rispetto a quanto offerto in gara;

Sono di esclusiva e insindacabile competenza delle Aziende:

- a) Le valutazioni e le decisioni relative alle proposte formulate dal broker nell'ambito dell'appalto con particolare riferimento ai contenuti dei capitolati dei servizi assicurativi
- b) La scelta dei contraenti nell'ambito delle procedure per la copertura dei servizi assicurativi,
- c) la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze così come altri atti modificativi o estintivi di obbligazioni contrattuali precedentemente assunte;

Fermo quanto precede, le Aziende autorizzano il Broker a trattare nel loro interesse con tutte le Compagnie assicuratrici e coassicuratrici, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, dal contratto che sarà sottoscritto con l'aggiudicatario e dai principi civilistici in materia di mandato senza rappresentanza e di trattative precontrattuali. Le proposte del Broker non sono vincolanti per le Aziende che si riservano la facoltà di recepirle o disattenderle senza che dal consulente possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Art. 4

Oneri ed obblighi delle parti

Il Broker aggiudicatario nell'espletamento dell'incarico

- non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'ente appaltante né potrà impegnare il medesimo nei confronti di terzi.

- Garantire trasparenza e assenza di conflitto d'interessi nei rapporti con le compagnie di assicurazione

- dovrà presentare nei modi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 una cauzione definitiva pari al 10% avente validità corrispondente al periodo contrattualmente previsto, come determinato in altra parte del presente CSA. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte contrattualmente - nonché per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, salvo il maggior danno verso l'appaltatore - mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da operatori a ciò autorizzati secondo le vigenti disposizioni normative.

La Fideiussione o la polizza dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1457, comma 2, c.c. nonché l'operatività della medesima entro 15 giorni previa semplice richiesta da parte delle Aziende. La mancata prestazione della cauzione comporta la decadenza dall'aggiudicazione

La cauzione definitiva verrà svincolata dopo 180 giorni dalla scadenza del contratto di brokeraggio. L'escussione in tutto o in parte della cauzione comporterà per l'aggiudicatario l'obbligo di reintegrare l'importo originario della somma garantita entro il termine di giorni 30. In caso di mancato reintegro della somma anzidetta, le Aziende avranno facoltà di risolvere il contratto.

- stipulare una polizza per la responsabilità professionale di cui al successivo art. 9.

- comunicare alle Aziende ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima nonché ogni variazione inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa.
- eseguire il servizio secondo le modalità indicate nell'offerta tecnica presentata. Eventuali modifiche dei servizi erogati saranno possibili solo previa informazione all'Azienda ed a patto che il Broker dimostri che la modifica non è peggiorativa dello stessorispetto a quanto offerto in gara;

Per parte loro le Aziende si impegnano a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza aver prima richiesto la consulenza del Broker;
- rendere noto, in caso di procedura d'aggiudicazione dei servizi assicurativi concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Azienda con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

Art. 5

Gratuità del servizio per le Aziende

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per le Aziende alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso verrà globalmente remunerato sulle

polizze assicurative, con l'inserimento della cosiddetta "clausola brokeraggio".

E' fatta salva la possibilità per l'offerente di introdurre delle condizioni migliorative dell'offerta con riferimento alle Aziende prive della clausola broker all'interno dei contratti di assicurazione in essere. Tali condizioni dovranno essere eventualmente a titolo gratuito e saranno comunque oggetto di valutazione da parte delle Aziende.

Con le medesime modalità si procederà alla valutazione delle condizioni migliorative eventualmente offerte con riferimento alle Aziende aventi la clausola broker all'interno dei contratti di assicurazione in essere per i quali sia previsto un aggio unico in misura percentuale inferiore rispetto a quello oggetto della presente procedura.

Saranno comunque escluse offerte che prevedano aggi superiori a quelli di seguito indicati, che costituiscono aggio unico uniforme immutabile:

POLIZZA	PERCENTUALE AGGIO
RCT/O	4%
RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE	4%
ALL RISK PROPERTY	4%
ALL RISKS ELETTRONICA	4%
INFORTUNI	4%
LIBRO MATRICOLA	3%
KASKO	3%

Nessuna provvigione né alcuna altra tipologia di compenso spetterà al Broker nel caso in cui le Aziende ritengano di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione dallo stesso proposta, anche nell'ipotesi in cui le

relative gare, avviate dalle Aziende, non abbiano esito o non abbiano esito soddisfacente per le Aziende stessa.

Art. 6

Importo stimato dell'appalto

Ai fini della determinazione degli elementi strettamente connessi alla determinazione del valore del contratto (ad es. cauzione provvisoria e/o definitiva, procedura applicabile, assegnazione CIG), il complessivo valore economico dell'appalto è stimato, in via puramente presuntiva - senza nessun obbligo di spesa da parte delle Aziende - in € 4.181.023,48 per tutta la durata del contratto (quattro anni); il valore complessivo stimato per la procedura, ai sensi dell'art. 35 del D. lgs 50/2016 compresa l'opzione di prosecuzione, di cui al precedente art. 2, pari ad € 4.703.651,42.

I suddetti valori sono stati stimati sulla base delle condizioni economiche di cui ai contratti assicurativi in essere all'atto della redazione del presente capitolato.

Art. 7

Attività di affiancamento fine servizio – passaggio di portafoglio

Il Broker aggiudicatario dovrà garantire un periodo di affiancamento e coordinamento, di durata complessiva non inferiore a 10 giorni e per tutto il tempo necessario al compimento di tutte le attività necessarie, al termine delle attività oggetto del presente Capitolato, con l'eventuale nuovo soggetto aggiudicatario del servizio.

In particolare, a puro titolo esemplificativo, l'aggiudicatario dovrà curare la consegna di tutta la documentazione al nuovo broker, ivi compreso l'inoltro telematico dei dati nonché ogni altro adempimento utile.

Le stesse regole si applicano al passaggio di consegne tra gli attuali Broker affidatari e l'aggiudicatario del presente appalto il quale dovrà attivarsi assumendo contatti con il precedente broker onde curare tempestivamente l'acquisizione di ogni documentazione utile alla piena e corretta esecuzione dell'appalto.

In caso di contestazione tra il broker uscente e il broker aggiudicatario in merito a pretese di provvigioni si applica quanto previsto dallo Codice deontologico degli associati AIBA (adottato in data 2 dicembre 1998 e successive modifiche) cui si rinvia integralmente.

Per quanto concerne le Aree di ATS presso le quali è presente un contratto di brokeraggio attivo (ASSL Olbia, ASSL Nuoro, ASSL Cagliari) in caso di aggiudicazione della gara ATS da parte di un broker diverso, entrambi i broker devono collaborare tra loro nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare i vecchi broker godranno degli effetti della clausola broker attiva sui contratti in essere fino alla scadenza contrattuale; inoltre in relazione alle nuove polizze, fino alla scadenza contrattuale, il vecchio broker percepirà l'aggio con la percentuale prevista nel contratto di brokeraggio originario.

Art. 8

Pagamento premi assicurativi alle Compagnie di Assicurazione

Le Aziende provvedono al pagamento dei premi assicurativi dovuti alle Compagnie di Assicurazione (nei modi e nei tempi con questa convenuti) tramite il Broker il quale dovrà versarlo all'Assicurazione entro e non oltre 7 giorni provvedendo alla rendicontazione dei pagamenti effettuati.

La corresponsione dei premi al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile. Si

applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 118 D. Lgs. 209/2005.

A tal fine si provvederà all'inserimento di apposita clausola nei contratti stipulati con la compagnia assicuratrice.

Il Broker si impegna a rilasciare alle Aziende le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate e, prima, ad espletare tutta l'attività prodromica al pagamento dei premi.

Nel caso in cui il Broker, cui sia stato corrisposto dalle Aziende il premio regolarmente richiesto, non effettui il pagamento e da ciò derivi sospensione o interruzione delle coperture assicurative, quest'ultimo sarà direttamente responsabile, dal punto di vista penale, civile, amministrativo e contabile, di tutte le conseguenze derivanti dall'omesso o ritardato pagamento.

Ai fini dell'efficacia della garanzia assicurativa ed in mancanza di attestato di pagamento da parte del broker farà fede il mandato di pagamento emesso nei confronti di quest'ultimo quale quietanza liberatoria.

Anche di tale previsione dovrà farsi menzione nei contratti di assicurazione.

Art. 9

Polizza assicurativa per la responsabilità professionale

Prima della stipulazione del contratto d'appalto, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di RC Professionale, così come prevista dagli artt. 110 comma 3 e 112 comma 3 del D. Lgs. 209/2005; ove ciò non avvenga il contratto non sarà stipulato e le Aziende potrà revocare l'aggiudicazione e aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria.

In vigore del contratto il Broker dovrà comunicare eventuali variazioni della polizza, che deve comunque essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Il Broker aggiudicatario dovrà dimostrare annualmente di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza prevista dall'art. 110 comma 3 D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche, con specificazione della compagnia e del massimale assicurato avente un massimale complessivo secondo di cui al provvedimento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e ss.mm.

L'aggiudicatario si impegna a contrarre una polizza per la responsabilità professionale prima della stipulazione del contratto avente un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro nonché € 7.500.000,00 globale annuo.

Art. 10

Responsabilità del Broker

Il Broker, assunte le obbligazioni di cui al presente CSA ed eventualmente le altre incluse in contratto in seguito all'offerta migliorativa presentata in gara, è responsabile, in particolare:

- delle errate valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e della gestione delle singole pratiche;
- del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare alla stazione appaltante;
- qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi delle Aziende competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio;
- dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al contratto stipulato, direttamente connessi alla violazione degli obblighi contrattuali.

Le aziende avranno pertanto diritto al ristoro dei danni ascrivibili a negligenze, errori e/o omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio.

Art. 11

Obblighi di riservatezza e segretezza

Il Broker ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano nelle apparecchiature informatiche, di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Detto obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.

Il Broker è inoltre responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le Aziende autorizzano esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati giusto il disposto di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ai fini dell'esecuzione del presente appalto. Per quanto concerne l'attività svolta per conto delle Aziende il Broker verrà nominato responsabile esterno e amministratore di sistema, con potere di nominare gli incaricati del trattamento al proprio interno.

Art. 12

Risoluzione del contratto - penali

Oltre ai casi di risoluzione, anche di diritto, del contratto previsti in altri articoli del capitolato speciale, il contratto potrà essere dichiarato risolto di

diritto dalle Aziende ex art 1456 c.c.- previa comunicazione a mezzo raccomandata a.r. di volersene avvalere - nei casi:

- frode dell'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto;
- in caso di cessione dell'azienda o del contratto oppure in caso concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro e /o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- violazione delle norme in materia di sicurezza e trattamento contributivo e retributivo del personale;
- mancato reintegro della cauzione escussa secondo le modalità di cui all'art. 4;
- sospensione o interruzione del servizio da parte del Broker del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- in cui il Broker non rediga i capitolati in tempo utile per l'espletamento della gara al fine di evitare scoperture assicurative;
- di grave errore professionale nella redazione dei capitolati con conseguente danno alle Aziende;
- vengano applicate tre penali (anche non consecutive) nell'arco di un anno dall'ultima applicata o tre penali nel valore massimo;
- di errore nella gestione del sinistro che abbia come conseguenza la perdita del diritto di chiedere il risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice;
- di omissione di attività dovute contrattualmente inerenti la gestione dei contratti assicurativi (ad esempio adempimenti preordinati alla regolazione premi);
- in cui, offerta in fase di gara e recepita in contratto la consulenza sulla gestione sinistri in franchigia, venga omesso anche un solo parere sulla congruità del risarcimento da corrispondere o sull'opportunità di liquidare il sinistro;

- perdita dei requisiti di cui al bando di partecipazione e di quelli previsti agli art. 107 e ss. D. Lgs. 209/2005 al provvedimento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e ss.mm.;
- mancata attestazione, previa richiesta in qualsiasi momento e/o comunque con cadenza trimestrale, del pieno e perfetto adempimento degli oneri a suo carico in materia contributiva e retributiva e/o di ogni altro onere rimesso all'aggiudicatario nella gestione dei rapporti lavorativi intercorrenti con il proprio personale come risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- in ogni altro caso di grave e reiterata inadempienza alle obbligazioni assunte;
- mancata dimostrazione, da parte del Broker dell'avvenuta stipulazione della polizza per Responsabilità professionale;

In ogni caso di risoluzione del contratto, l'Azienda avrà diritto di incamerare la cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito e le ulteriori responsabilità civili e penali derivanti dai fatti che hanno determinato la risoluzione stessa.

Con le medesime modalità si procederà in caso di recesso da parte dell'aggiudicatario in assenza di giusta causa o giustificato motivo.

Con la risoluzione del contratto sorgerà il diritto delle aziende di affidare a terzi la residua prestazione oggetto del contratto alle stesse condizioni offerte dall'affidatario, salvo il diritto al risarcimento del danno commisurato ai maggiori costi sostenuti dalle Aziende oltre all'eventuale maggior danno.

Nell'ipotesi in cui il broker ritardi ingiustificatamente l'esecuzione dei compiti affidatigli, l'Azienda ha facoltà, previa contestazione scritta con assegnazione di un congruo termine (minimo 15 giorni) per eventuali controdeduzioni, di applicare una penale - variabile tra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 2.500,00, a valere sulla cauzione definitiva, raggugliata alla gravità del ritardo e alle conseguenze che questo ha

determinato - qualora dette controdeduzioni, ad insindacabile giudizio delle aziende, non siano ritenute accoglibili.

Art. 13

Divieto di subappalto e cessione del contratto

Avuto riguardo alla particolare tipologia del servizio oggetto dell'appalto, è fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare l'esecuzione dello stesso nonché di cedere a terzi il contratto o anche solo parte di esso.

Art. 14

Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

L'aggiudicatario del servizio non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, salvi i casi previsti dall'art. 1462 del c.c.

Art. 15

Osservanza delle leggi, disposizioni generali e rinvii

L'Appaltatore dovrà procedere alla redazione dell'offerta edotto, oltre che degli oneri di CSA, di tutte le normative di settore vigenti e per questo non potrà richiedere nessun onere aggiuntivo o ristoro all'amministrazione invocando eventuali omissioni o carenze progettuali rispetto a detti vincoli. Per quanto non espressamente previsto dal presente CSA, si rinvia in ordine di prevalenza alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.), nonché al D. Lgs. 209/2005 ed alle altre norme civilistiche applicabili in materia.

Il bando e il disciplinare di gara potranno ulteriormente specificare le disciplina contrattuale, come meglio specificato in deliberazione di autorizzazione a contrarre.

Per tutto quanto non previsto dal presente CSA e dagli altri atti di gara, si applica il CGA per le gare in unione d'acquisto, in quanto compatibile con il Codice; il CGA regola anche le penali, le ulteriori cause di risoluzione anche di diritto del contratto ed il diritto di recesso.

Lo schema di contratto è costituito dal connubio tra i seguenti atti, indicati in ordine di priorità e, quindi, di prevalenza:

- a) CSA e relative norme ed atti di rinvio ed eventuali integrazioni/specificazioni contrattuali in atti di gara;
- b) CGA e relative norme ed atti di rinvio;
- c) eventuali precisazioni e/o integrazioni alle regole contrattuali date nel termine di ricevimento offerte
- d) offerta tecnico – economica accettata;

Qualora insorgano dubbi interpretativi, prevale l'interpretazione più favorevole alle Aziende.

Art. 16

Disposizioni particolari

Sarà a carico dell'aggiudicatario ogni spesa relativa e conseguente all'appalto in parola (spese contrattuali e di registrazione, bolli ecc.) prevista dalla vigente normativa, ancorché emanata nel corso dell'appalto medesimo.

Il contratto sarà stipulato per iscritto nella forma pubblica amministrativa.

Le Aziende rimangono estranee ai rapporti contrattuali che si instaureranno tra il Broker e le Compagnie assicuratrici per effetto del presente appalto

fermo che in ogni caso il Broker è tenuto a dimostrare il rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 17

Controversie

Eventuali controversie, inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del contratto d'appalto, non composte in via amministrativa o con transazione, saranno devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria, foro di competenza esclusiva il Tribunale di Sassari.

Art. 18

Patto d'integrità

Alla procedura e al contratto si applica il patto d'integrità.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 30/6 del 16/06/2015 ha, tra l'altro, individuato come misura di prevenzione della corruzione l'adozione dei Patti di integrità, richiamati al punto 1.3 del Piano Nazionale Anticorruzione che espressamente recita *“Le pubbliche Amministrazione e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le P.A. inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del Protocollo di legalità o del Protocollo d'integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e/o alla risoluzione dal contratto.”* La Giunta Regionale ha altresì disposto che detta misura debba essere applicata da parte delle Stazioni appaltanti alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi. Il Patto d'Integrità è **allegato sub 1** al presente capitolato e dev'essere accettato espressamente dai potenziali offerenti, a pena d'esclusione.

